

-----S T A T U T O-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 Denominazione-----

E' costituita, con sede nel Comune di Trieste, la Società cooperativa denominata "**BONAWENTURA - Società cooperativa**".---

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.-----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.-----

Art. 2 - Durata e adesioni-----

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.-----

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici.-----

-----TITOLO II-----

SCOPO - OGGETTO-----

Art. 3 Scopo mutualistico-----

La cooperativa si propone, in ragione del tipo di scambio mutualistico avvalendosi dello svolgimento delle attività e prestazioni lavorative dei soci, di attenersi alle prescrizioni stabilite dal Codice Civile secondo i principi della mutualità prevalente, e in particolare, attraverso lo svolgimento delle attività indicate al successivo art. 4, il perseguimento dei seguenti scopi:-----

- la libera e spontanea cooperazione senza fini di speculazione privata;-----

- il miglioramento intellettuale, morale ed economico dei soci e delle loro famiglie;-----

- contribuire alla crescita della produzione e della fruizione culturale, in relazione a tutte le forme di espressione artistica (in particolare al teatro, ma anche alla musica, alla danza, alle arti visive e audiovisive, alla scrittura letteraria e teatrale, all'arte elettronica, alla divulgazione scientifica, alla formazione specialistica in tali ambiti), individuando in ciò una funzione di interesse pubblico; obiettivo della cooperativa è, infatti, quello di rendersi espressione delle produzioni culturali che tendono all'innovazione dei linguaggi artistici, con una sensibilità particolare alla produzione che nasce dal territorio del Friuli Venezia Giulia, e di rendere partecipe la comunità della regione alla produzione

artistica nazionale e internazionale, come occasione di crescita della coscienza critica.-----

La cooperativa non ha finalità speculativa ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ispirandosi ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione è impegnata.-----

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, salve successive modifiche.-----

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.----

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.-----

Nei rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.-----

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano e per ciò stesso aderire alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.-----

Su deliberazione dell'organo di amministrazione potrà aderire anche ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.-----

Art. 4 - Oggetto sociale-----

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:-----

- a) la produzione e la riproduzione di audiovisivi, di programmi radiofonici e televisivi;-----
- b) la produzione, l'allestimento e la gestione di spettacoli teatrali e cinematografici, di concerti, di balli e di qualsiasi altra forma di servizio ricreativo e di gestione del tempo libero, manifestazioni di arti visive, di ricerca e didattica;-----
- c) la gestione di spazi per lo spettacolo;-----
- d) l'archiviazione, la pubblicazione e la vendita di dischi, libri, dispense, opuscoli, giornali e pubblicazioni in genere;
- e) la diffusione di materiali promozionali;-----
- f) lo svolgimento di attività ricreative e culturali, anche di divulgazione scientifica, attraverso l'organizzazione di convegni anche procurando servizi di interpretazioni simultanee e consecutive;-----
- g) l'organizzazione di conferenze, incontri, seminari, mostre, avvalendosi dei mezzi di comunicazione più idonei per il conseguimento degli scopi sociali;-----
- h) l'attività di ricerca nel campo ecologico, dell'ambiente, del risparmio energetico e delle problematiche della pace e della convivenza;-----

- i) la prestazione di servizi nel settore turistico, unitamente alla gestione delle necessarie infrastrutture e di esercizi pubblici, con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero di bar, caffetteria e ristorante;-----
- j) la gestione di locali adatti agli scopi sociali;-----
- k) la realizzazione e la distribuzione di una propria attività editoriale, a favore della diffusione dell'attività culturale e artistica e come mezzo di informazione delle attività programmate della cooperativa;-----
- l) la realizzazione e l'organizzazione di eventi per conto terzi, avvalendosi sia della struttura operativa della cooperativa che di altri soggetti;-----
- m) l'organizzazione di corsi di formazione limitati alle attività dello scopo sociale.-----

La società cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate nonché partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti, ed assumere le agenzie e le rappresentanze ritenute necessarie e/o utili al miglior raggiungimento del proprio oggetto sociale.--

La società cooperativa potrà inoltre compiere, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate, nell'osservanza delle leggi in materia, tutti gli atti ed ogni altra operazione commerciale (anche di import-export), industriale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta dal Consiglio di Amministrazione strumentale od utile al perseguimento dello scopo sociale, purché compatibile con i principi e i requisiti della mutualità prevalente, nonché fra l'altro, con indicazione esemplificativa e non limitativa:-----

- a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e società che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;-----
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici e consortili allo scopo di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, nonché aderire a un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies Codice Civile;-----
- c) concedere avalli cambiari e fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito dei soci;-----
- d) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di Garanzia Fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie.-----

Per le finalità di cui all'oggetto la società cooperativa potrà inoltre avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.-----

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti approvati con de-

cisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.-----

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

Art. 5 Soci ordinari-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.-----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.-----

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.-----

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.-----

Possono essere soci operatori anche le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, o siano soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.-----

Art. 6 Soci speciali-----

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:-----

- a) alla loro formazione professionale;-----
- b) al loro inserimento nell'impresa.-----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali

coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;-----

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;-----

3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% per cento di quello previsto per i soci ordinari.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.-----

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.-----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.-

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli

effetti previsti dall'articolo 7.-----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.-----

Art. 7 Domanda di ammissione-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) se persona fisica, l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e per i soci diversi dalle persone fisiche la denominazione e la sede, codice fiscale, eventuale Partita IVA;-----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale;-----

c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui al superiore articolo 5);-----

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore al minimo stabilito dall'atto costitutivo nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;-----

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 34 del presente statuto.---

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.-----

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile

e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.-----

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.-----

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.-----

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art. 8 Obblighi del socio-----

I soci sono obbligati:-----

a) al versamento:-----

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23;-----

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,-
Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.-----

Art. 9 Diritti dei soci-----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.-----

Art. 10 Perdita della qualità di socio-----

La qualità di socio si perde:-----

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.-----

Art. 10 bis - Esclusione dei soci inattivi-----

Il Consiglio di Amministrazione, conformandosi a quanto stabilito dalla specifica normativa, procede annualmente all'esclusione del Socio che, nel corso dei tre esercizi so-

ciali precedenti:-----

a) non abbia partecipato all'Assemblea e agli organismi territoriali;-----

b) si sia reso irreperibile;-----

c) non abbia intrattenuto con la Cooperativa rapporti finanziari.-----

Fermo il diritto di impugnazione della delibera di esclusione a sensi dell'art. 2533 c.c., il socio escluso, entro l'esercizio sociale in corso alla data della pubblicazione sul sito web, potrà fornire in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, qualsiasi elemento atto a provare i rapporti intrattenuti con la Cooperativa, contestualmente domandando la revoca del provvedimento di esclusione. Il Consiglio di Amministrazione provvede in ordine alla domanda di revoca entro 90 giorni.-----

In caso di mancata revoca del provvedimento di esclusione, l'interessato potrà, entro 60 giorni, dalla comunicazione, attivare il procedimento di arbitrato previsto dall'art. 34 dello statuto sociale per ottenere la riammissione a socio della cooperativa.-----

Art. 11 Recesso del socio-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. -----

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.-----

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

Art. 11 bis - Riammissione e reintegro-----

Il Consiglio di Amministrazione delibera la riammissione e il reintegro dei soci.-----

Non possono essere riammessi i soci esclusi ai sensi del precedente art. 10.-----

Non è dovuto il versamento di una nuova quota sociale salvo che la quota originaria sia stata già rimborsata ovvero acquisita alla riserva legale.-----

Non potranno essere riammessi soggetti che siano stati esclusi da soci della cooperativa, fatta eccezione per quelli esclusi per inattività a sensi dell'art. 2533 c.c., o che abbiano esercitato il recesso per più di due volte nel corso degli ultimi 36 mesi.

Art. 12 Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:---

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;---
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;-----
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;-----
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;--
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;---
- f) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (si tratta dell'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale);-----
- g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;-----
- h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;-----
- i) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;-----
- l) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;-----
- m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei

soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----

Art. 13 Liquidazione-----

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 22 e 25, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-----

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.---

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 22, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.-----

Art. 14 Morte del socio-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.-----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.-----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.-----

Art. 15 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati-----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.-----

-----TITOLO IV-----

-----STRUMENTI FINANZIARI-----

Art. 16 Strumenti finanziari-----

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.-----

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;-----
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.--

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.-----

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.-----

Art. 17 Soci sovventori-----

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16, possono essere ammessi alla cooperativa i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.-----

Art. 18 Imputazione a capitale sociale-----

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.-----

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro verranno effettuati nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 19 Trasferibilità dei titoli-----

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.-----

Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.-----

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c..-----

Art. 20 Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ., ed in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.-
Con la stessa deliberazione, potranno altresì essere stabiliti gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.-----

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti come da apposito regolamento, proporzionale al numero delle azioni sottoscritte ma tuttavia non superiore a 5 (cinque).-----

Ai soci ordinari possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.-----

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.--

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.-----

Art. 21 Diritti patrimoniali e recesso dei soci sovventori---

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea di cui al precedente articolo 20. A favore dei soci sovventori, privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4

e 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..-----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.-

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a alle quote dei soci cooperatori, per il loro intero valore.-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci sovventori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.-----

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale.-----

-----TITOLO IV-----

-----RISTORNI-----

Articolo 22 Ristorni-----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.-----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:-----

a) l'utilizzo del solo avanzo di gestione prodotto con l'attività dei soci;-----

b) il limite massimo del 30 % (trenta per cento) della retribuzione percepita dal singolo socio, salvo diversa quantificazione stabilita dalla legge;-----

c) la posizione del socio alla data di redazione del bilancio.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:-----

a. in forma liquida;-----

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.-----

-----TITOLO V-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 23 Elementi costitutivi-----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25,00 (venticinque virgola zero zero) Euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;-----
- b) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale, di cui all'articolo 18 del presente Statuto;-----
- c) agli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;-----
- d) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;-----
- e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;-----
- f) dalla riserva straordinaria;-----
- g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.-----

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.-----

Art. 24 Caratteristiche delle quote-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.-----

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.-----

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. -----

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34.---

Art. 25 Bilancio di esercizio-----

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni

anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio da compilarsi in conformità alle norme di legge. -----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 22 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;-----

c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;-----

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;-----

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16 e delle azioni dei soci sovventori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente Statuto;-----

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) e g) dell'art. 23.-----

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.-----

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 22, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed e).-----

-----TITOLO VI-----

-----RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI-----

Art. 26 Decisioni dei soci-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.-----

In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro

venti giorni dalla data della richiesta.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----
1) approva il bilancio consuntivo con la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, ove richiesto, e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
2) determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;-----
3) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;-----
4) nomina se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno i componenti il collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi e, ricorrendone i presupposti, delibera l'eventuale revoca; -----
5) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato alla revisione legali dei conti; -----
6) conferisce e revoca l'incarico di revisione legale dei conti ex art. 2409 *bis* del cod. civ. e determina il compenso relativo all'intera durata dell'incarico;-----
7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze indicate per l'assemblea straordinaria;-----
8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di amministrazione in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare; -----
9) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;-----
10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristoro, ai sensi dell'art. 22;-----
11) delibera sull'adesione a un gruppo cooperativo paritetico;
12) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.-----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.-----

Art. 27 Assemblee-----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. anche a mano, ovvero via e-mail mediante strumenti informatici (posta elettronica, posta elettronica certificata e simili) idonea a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, da inviarsi inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere

fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 Costituzione e quorum deliberativi-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

Art. 29 Votazioni-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.---

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.-----

Art. 30 Voto-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

Per i soci speciali e i soci sovventori si applicano rispettivamente l'articolo 6 e l'articolo 20 del presente Statuto.-----

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio della stessa categoria, che non rivesta una delle qualifiche indicate nell'art. 2372, comma cinque, del c.c., ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta con validità per la singola assemblea.-----

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un altro socio.-----

Art. 31 Presidenza dell'Assemblea-----

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata

dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Art. 32 Amministrazione-----

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri con un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici), su decisione dei soci in sede di nomina.-----

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.-----

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.-----

Gli amministratori possono essere rieletti.-----

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.-----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.-----

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.-

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.-----

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi, anche a mano ovvero mediante strumenti informatici (posta elettronica, posta elettronica certificata e simili) almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima.-----

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.-----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente.-----

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.-----

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli

amministratori.-----

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.-----

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.-----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita

dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.-----

Art. 33 Organo di controllo -----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo nei termini di legge.-----

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.-----

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

Esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.-----

Relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.-----

Deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.-----

-----TITOLO VII-----

-----CONTROVERSIE-----

Art. 34 Clausola arbitrale-----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.-----

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.-----

L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto.-----

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.-----

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.-----

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.-----
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.-----
Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate dai soci con la maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. -----

-----TITOLO VIII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 35 Scioglimento anticipato-----

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----

Art. 36 Devoluzione patrimonio finale-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c);-----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.-

-----TITOLO IX-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 37 Regolamenti-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. -----

Art. 38 Requisiti mutualistici-----

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione-----

Le clausole mutualistiche, espresse dall'art. 2514 C.C. e di cui agli artt. 23, 25 e 36 dello Statuto, ovvero:-----

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;-----

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il

capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, sono inderogabili e devono essere in fatto
sempre osservate.-----

F.TO Milos BUDIN

(L.S.) F.TO Dott. Giuliano CHERSI - Notaio